

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 24
in data 02/03/2017
Prot. N. 3436

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

**CONFERMA MANDATO ALL'AVV. DENIS MARSAN DEL FORO DI VICENZA
PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE ORDINARIO RECUPERO QUOTA PARTE
INDENNITA' DI FUNZIONE TREVISAN GILBERTO, GIACCHERI PAOLA E
SARTORE ALDO - AMMINISTRAZIONE TREVISAN (2008-2011). ATTO DI
INDIRIZZO.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **DUE** del mese di **MARZO**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

| | Presenti | Assenti |
|---|-----------------|----------------|
| 1. MARTINI MORENA - Sindaco | * | |
| 2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore | * | |
| 3. BERTON DAVIDE “ | * | |
| 4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno | * | |

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERMA MANDATO ALL'AVV. DENIS MARSAN DEL FORO DI VICENZA PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE ORDINARIO RECUPERO QUOTA PARTE INDENNITA' DI FUNZIONE TREVISAN GILBERTO, GIACCHERI PAOLA E SARTORE ALDO - AMMINISTRAZIONE TREVISAN (2008-2011). ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di G.C. N. 37 del 18.08.2008, ratificata con deliberazione di C.C. N. 27 del 18.09.08, con la quale veniva adeguata, con decorrenza dal 15.04.08, l'indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori della Giunta Trevisan, alla misura base prevista dal Decreto Ministero dell'Interno del 04.04.2000 N. 119;

DATO ATTO che, con determinazione Rep. n. 60, Rep. Gen.le n. 506 del 24.11.2008, in attuazione della delibera di G.C. n. 37/2008, è stato disposto l'adeguamento all'importo di cui al D.M. 119/2000, delle indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori, a far data dal 15/04/2008;

ATTESO CHE le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 1/CONTR/12, resa in funzione nomofilattica, hanno definitivamente chiarito il contrasto giurisprudenziale circa la vigenza della norma, stabilendo che "la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006", ritenendo di fatto strutturale il taglio operato dalla L. 266/2005 e, quindi, con un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;

PRESO ATTO che, in considerazione della oggettiva complessità del quadro normativo di riferimento, l'Amministrazione pro tempore ha ravvisato la necessità di ridefinire le indennità di funzione in godimento giusta deliberazione di G.C. n. 55 del 07.06.2012 ad oggetto *"Indennità di funzione per Sindaco e Assessori – Amministrazione Trevisan (2008-2013). Atto di indirizzo"*, disponendo che il principio di buona fede impediva il recupero delle maggiori somme liquidate a datare dal 15.04.2008, atteso che fino al 31.12.2011 il pagamento dell'indennità di funzione era avvenuto in buona fede sulla base di pronunce locali e nazionali, tra cui la Sezione Autonomie;

ATTESO CHE:

- la Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo, con circolare n. 60/2014 ad oggetto: "Comune di Zugliano – Richiesta di chiarimenti su determinazione indennità di funzione agli Amministratori locali", acquisita al Prot. 18009 in data 29.12.2014, comunicava che il Comune di Zugliano (VI), in data 21 maggio 2014, Prot. 6588, inoltrava al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomi locali, richiesta di chiarimenti in cui si chiedeva se "gli effetti della deliberazione nr. 1/CONTR/12 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti siano da considerarsi retroattivi rispetto alla pronuncia stessa ovvero essere limitati al periodo successivo alla pronuncia stessa";

- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con nota n. Classifica 15900/TU/00/82 Prot. 0018160 del 26.11.2014, precisava che "a confermare la vigenza della citata disposizione (art. 1, comma 54, legge 266/2005), dopo un iniziale contrasto della giurisprudenza contabile, sono successivamente intervenute ulteriori delibere della Corte dei Conti, tra le quali quella delle sezioni riunite del 24 novembre 2011, con la quale è stato ribadito che la misura di riferimento per il calcolo dell'indennità è quella editale, decurtata dalla percentuale di cui all'art.1, comma 54, della l. NR. 266/2005, anche

sul presupposto che l'intenzione del legislatore con la norma di cui all'art. 76, comma 3, della L. nr. 133/2008 che ha introdotto l'attuale versione dell'art. 82, comma 11, del T.U.O.E.L., è stata quella di negare incrementi dei compensi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. nr. 119/2000", continua con "l'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità e le connesse osservazioni formulate con le richiamate decisioni, sono stati, altresì, confermati dalla delibera del 14 settembre 2012 nr. 250 della Sezione Regionale di Controllo della Toscana con la quale è stato affermato che dall'entrata in vigore della disposizione del citato comma 3 dell'art. 76 è venuta meno la possibilità di corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti agli amministratori, che vanno determinati in ragione dei valori edittali di cui al D.M. nr. 119/2000, ridotti della percentuale prevista dal succitato art. 1, comma 54, della L. nr. 266/2005" e termina affermando che "questa Amministrazione inoltre ha da sempre ritenuto che l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266 dovesse essere considerata una norma a regime e non limitata nel tempo";

PRESO ATTO CHE:

- **con determinazione Rep. 204, Rep. Gen.le n. 407 in data 10.09.2015**, è stato disposto il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di indennità di funzione non dovuta all'Amministrazione Trevisan (2008-2011) a datare dalla proclamazione del Sindaco pro tempore (15.04.2008) e dai singoli provvedimenti di nomina degli Assessori, in premessa indicati, fino alla data del 31.12.2011;
- il provvedimento di recupero è stato **regolarmente notificato agli interessati** con invito a provvedere al versamento delle competenze entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla notifica;
- entro il termine assegnato provvedevano al pagamento delle somme richieste unicamente i Sigg. VICO Geom. Sabrina e ROSSI Franco;
- **con nota Prot. n. 14830 del 19.10.2015**, l'Avv. Primo Michielan in nome e per conto dei sigg.ri TREVISAN Gilberto, GASTALDELLO Andrea, GIACCHERI Paola, MARCON Ezio e SARTORE Aldo, contestava l'impianto del provvedimento di recupero delle maggiori somme versate, nonché la ripetizione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
- **con nota Prot. n. 16300 in data 16.11.2015** veniva fornito puntuale riscontro alla predetta nota di contestazione e ribadita la richiesta di recupero delle maggiori somme erogate, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, rinnovando l'intimazione al pagamento entro e non oltre il 30.11.2015, termine oltre il quale si sarebbe attivata la procedura esecutiva;
- entro tale termine provvedeva al pagamento delle somme dovute il Sig. GASTALDELLO Andrea;
- **con nota Prot. n. 17568 in data 11.12.2015**, dovendo constatare il perdurante inadempimento da parte dei Sigg. TREVISAN Gilberto, GIACCHERI Paola, SARTORE Aldo e MARCON Ezio, veniva comunicato agli interessati l'avvio della procedura giudiziale e costituzione in mora ex artt. 1219 e segg. C.C., per il recupero coatto delle somme, oltre interessi maturati e maturandi e alle ulteriori spese legali, qualora non fosse intervenuto il pagamento entro e non oltre il termine perentorio del 18.12.2015;
- **entro il termine perentorio del 18.12.2015 non è intervenuto il pagamento** di quanto intimato ai Sigg. TREVISAN Gilberto, GIACCHERI Paola, SARTORE Aldo e MARCON Ezio e, pertanto, si è ritenuto doveroso intraprendere l'azione giudiziale, con aggravio di spese a carico di controparte, giusta **determinazione Rep. Gen.le n. 633, Rep. n. 329, in data 22.12.2015**;
- con il provvedimento da ultimo citato è stato conferito **incarico di legale patrocinatore all'Avv. Denis Marsan del Foro di Vicenza**, con studio in Via Jolanda n.162 – 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) P.IVA 03128930249 – C.F. MRSDNS74P01A703G, per agire in via monitoria nei confronti degli ingiunti Sigg.ri TREVISAN Gilberto, GIACCHERI Paola, SARTORE Aldo e MARCON Ezio, sulla base del preventivo di parcella Prot. n. 17723/2015 di complessivi € 2.184,83 (spese e anticipazioni comprese, IVA 22% € 285,43, C.P. 4% € 49,90 al lordo delle ritenute di € 249,50);
- con determinazione Rep. Gen.le n. 95, Rep. n. 56 in data 29.02.2016 è stato **instaurato il procedimento di cognizione ordinario** nei confronti dei Sigg.ri GILBERTO TREVISAN e

PAOLA GIACCHERI, con assunzione di un ulteriore impegno di spesa di complessivi € 4.387,95 al lordo delle ritenute;

- il giudizio ordinario di cognizione nei confronti dei signori Trevisan Gilberto e Giaccheri Paola pende innanzi al Tribunale di Vicenza, Rg 6813/2016;

- Il Sig. Aldo Sartore, per il tramite del legale incaricato, ha proposto **atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo 260/2016** Tribunale di Vicenza relativo alla vertenza de qua, notificato in data 25 marzo 2016, a seguito del quale il Giudizio dovrà svolgersi nelle forme del processo di cognizione ordinario;

- che il giudizio di opposizione al DI 260/2016 Tribunale di Vicenza pende innanzi al Tribunale di Vicenza, Rg 2540/2016;

VISTA la relazione del Legale Patrocinatore Avv. Denis Marsan, a margine della prima udienza nel procedimento reg. 6813/2016, tenuta in data 13.01.2017, nei confronti dei Sigg.ri Gilberto Trevisan e Paola Giaccheri, acquisita al Prot. N.1460 in data 01.02.2017;

RAVVISATA l'opportunità che la questione della riunione tra il procedimento di cognizione ordinario per indebito oggettivo – reg. 6813/2016 - e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, Rg 2540/2016, instaurata dal Sig. Sartore, venga esaminata dall'Amministrazione comunale;

RITENUTO di confermare il mandato al legale patrocinatore dell'Ente, Avv. Denis Marsan del Foro di Vicenza, anche per il profilo dell'adesione all'eventuale richiesta di riunione dei procedimenti, in ragione degli indubbi vantaggi legati al contenimento delle spese legali, alla riduzione dei tempi, scongiurando il rischio che sulla medesima questione intervengano pronunce di segno opposto, confermando e facendo salva l'attività difensiva ad oggi prestata nel suddetto procedimento;

D E L I B E R A

1. di dare mandato, per le ragioni in narrativa espresse e confermata e fatta salva l'attività difensiva ad oggi prestata nell'interesse dell'Amministrazione nei procedimenti 6813/2016 e 240/2016 Rg del Tribunale di Vicenza, al legale patrocinatore dell'Ente, Avv. Denis Marsan del Foro di Vicenza, con studio in Via Jolanda n.162 – 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) P.IVA 03128930249 – C.F. MRSDNS74P01A703G, di aderire alla richiesta di riunione dei procedimenti, in ragione degli indubbi vantaggi legati al contenimento delle spese legali, alla riduzione dei tempi, scongiurando il rischio che sulla medesima questione intervengano pronunce di segno opposto;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Area Affari Generali
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Francesco Spaziani

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE/
GESTIONE DELLE ENTRATE
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla segnalata necessità di garantire i termini procedurali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **02/03/2017** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **02/03/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
